

La Gazzetta d'Acqui

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

(Conto Corrente colla Posta.)

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 5,5 - 8,10 - 15,24 - 19,48 — Savona 5, - 8,8 - 12,36 - 17,5 — Asti 5,30 - 8,35 - 12,2 - 16,8 - 19,50 — Genova 5,19 - 6,53 - 8,14 - 14,38 - 18,49 - Ovada 22,24
ARRIVI: da Alessandria 7,58 - 12,16 - 16,55 - 22,40 — Savona 7,56 - 15,12 - 19,33 — Asti 8,1 - 11,48 - 14,26 - 18,37 - 22,12 — Genova 8,25 - 11,52 - 15,55 - 19,3 - 19,42 — Ovada 5,19.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 alle 16 per i vaglia e risparmi.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 e dalle 12 1/2 alle 15, giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

Per la Mercuriale delle Uve

Nell'interesse dei proprietari e come norma per la veniente vendemmia pubblichiamo integralmente l'atto di diffidamento e protesta intimato al Comune d'Acqui da alcune Ditte di Commercio.

Non facciamo commenti in ordine alla moralità della protesta, per quanto ne saremmo in diritto di fronte all'affermazione poco corretta che leggesi nel diffidamento stesso e che cioè *il Comune non si cura dell'obbligo morale ecc...*

Potremmo rispondere alle Ditte protestanti che non debbesi parlare di corda in casa dell'appiccato, ma, usi a trattare le questioni sul terreno giuridico, esporremo per sommi capi le ragioni di diritto, per le quali la protesta in parola non ha base giuridica.

Ostano alle pretese delle Ditte reclamanti e la legge e la consuetudine.

Osta la legge, perchè secondo l'art. 1450 Cod. Civ. « quando si tratta di mercanzie vendute a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, finchè non sono pesate, numerate o misurate ».

Per tale disposizione di legge quindi i contratti d'uva stipulati come volgarmente si dice, *nelle posizioni*, si resero perfetti, quando le uve entrarono in città e furono pesate.

Se pertanto dette uve furono introdotte in città e furono pesate posteriormente all'apertura del mercato, ne consegue che il prezzo di esse deve concorrere per determinare la mercuriale.

Osta la consuetudine — perchè il sistema adottato dal Comune nostro, per determinare la mercuriale, conforme al buon senso oltrechè alla legge, e seguito da tutti i Comuni aventi mercato, lo si pratica senza interruzione e modificazioni da molti anni — e tutti sanno che la consuetudine, specie nelle contrattazioni commerciali, è legge, se dalla legge non esplicitamente repressa.

Del resto *Paese ove vai, costumanze che trovi*.

Ed in Acqui, o signori della protesta, la Giunta Municipale ha la costumanza di far rispettare in ogni tempo e contro chiunque le consuetudini in vigore, quando sono consentite dalla legge, e

i proprietari hanno quella di non lasciarsi intimidire da chi loro vorrebbe fare soprusi.

Atto di diffidamento e protesta

L'anno 1900 ed alli sei del mese di ottobre in Acqui.

Richiesto dalla Ditta di Commercio **Crosti e Borsa** in persona del suo consocio sig. **Crosti Francesco**, dalla Ditta **Maraggi Fratelli**, in persona del suo principale signor **Isidoro Maraggi** correnti in Milano, dal sig. **Mantegazza Aquilino** residente in Varese, dal sig. **Forzinetti Gino** gerente della cantina Luinese, residente in Luino, nonchè dall'**Unione Lombarda** fra i negozianti di vino in persona del suo Presidente signor **Carlo Consonni** aventi sede in Milano, li quali tutti eleggono il loro domicilio in Acqui nell'ufficio e persona del proc. avv. **Cristoforo Lavallea**.

Premesso: Che li sigg. instanti **Crosti e Borsa**, **Maraggi Fratelli**, **Mantegazza** e **Forzinetti Gino** negozianti all'ingrosso vini, ed altri molti negozianti pei quali ha istituito di tutela la Società **Unione Lombarda**, fecero acquisti nella corrente vendemmia di rilevantissime partite d'uve stipulando quanto ai prezzi corrispettivi quello risultante dalla Mercuriale Generale del Mercato della Città d'Acqui.

Che con manifesto 5 precorso settembre dell'Ill.mo sig. Sindaco di detta Città l'apertura del mercato per gli effetti della Mercuriale si indicava pel 15 detto mese e si richiamavano in vigore pel mercato stesso le disposizioni del Regolamento 11 Settembre 1878 le quali venivano fatte di pubblica ragione.

Gli instanti dopo tale apertura credettero di loro interesse di vigilare, che la mercuriale giornaliera fosse determinata giusta i prezzi del mercato, e tosto rilevarono come a formare la mercuriale medesima vi concorreva una quantità rilevantissima di uve ed il prezzo elevatissimo, che altri negozianti avevano acquistato e stipulato per contratti seguiti non solo in epoca anteriore all'apertura del mercato, ma fuori lo stesso, e ciò con aperta violazione delle disposizioni regolamentari che l'autorità Comunale aveva richiamato e reso di pubblica ragione; rilevarono ancora che per l'uva che rimane in Città il prezzo non viene depurato dalla tassa daziaria che costituisce un onere del venditore. — Il Regolamento 11 Settembre 1878 nel complesso delle sue disposizioni stabilisce a chiare note, che solo i contratti fatti sul mercato devono dare gli elementi per la formazione della mercuriale giornaliera, la quale costituisce poi la base di quella generale che deve essere fatta alla chiusura del mercato.

Infatti detto regolamento all'art. 1. determina il luogo del mercato (Piazza Addolorata); prescrive dove debbano essere collocate le uve in ceste, e quelle deposte sui carri.

Gli articoli 2. 3. 4. determinano poi le norme per l'allineamento e l'itinerario dei carri, e l'art. 5. stabilisce come i carri debbano uscire dalla piazza ed avviarsi ai pesi pubblici.

Dietro tali precise e concordanti disposizioni è impossibile ogni equivoco per i coefficienti che debbono servire alla mercuriale.

Di più all'art. 6. prescrivendosi che con manifesto del Sindaco si indice l'apertura e la chiusura del mercato, e che i contratti si anteriormente all'una che posteriori all'altra, non saranno tenuti a calcolo nel determinare la mercuriale, ossia il prezzo medio dell'uva, ed all'art. 7. dicendosi che l'Autorità Municipale raccoglie e piglia conto giornalmente della quantità e del prezzo dell'uva venduta, si ha la prova certa, che solo i contratti del mercato debbano costituire la base della mercuriale, e che in nulla vi debbono concorrere i contratti seguiti extra-mercato, e pei quali solo per stabilirne la quantità si adibisce ai pesi pubblici.

Gli instanti ed in specie l'**Unione Lombarda**, in concorso anche della **Camera di Commercio di Alessandria**, non mancarono di far rilevare al sig. Sindaco e Giunta del Comune di Acqui l'anormalità del sistema adottatosi giornalmente dal Comune stesso per la fissazione della Mercuriale, in specie perchè si veniva a sorprendere la buona fede degli acquirenti a prezzo medio.

Ma ogni reclamo dal Comune non fu preso in considerazione e ciò con risposte affatto attendibili, senza curarsi dell'obbligo morale e materiale che incombe al Comune stesso di osservare le disposizioni che ad altri pretende imporre.

Ad ovviare danni grandissimi che gli instanti dovrebbero incontrare, quando nella determinazione del prezzo medio alla chiusura del mercato si adottasse l'erroneo sistema sin qui seguito;

Io sottoscritto **Dealessandris Pietro**, uciere addetto alla Pretura di Acqui;

Ho nell'interesse di tutti gli instanti fatto protesta presso il Comune d'Acqui dell'illegittimo criterio che dall'Autorità comunale fu assunto e si prosegue ad assumere per fissare la mercuriale giornaliera delle uve di questo mercato, ed ho del pari protestato dei danni, tutti, che agli instanti derivar potessero, quando nella determinazione della mercuriale generale si calcolassero i contratti, che seguirono anteriormente alla

proclamata apertura del mercato, e quelli che ebbero luogo fuori del mercato stesso e non venisse a depurarsi il prezzo delle uve vendute in città da tassa di dazio, diffidando lo stesso comune che verrà ritenuto responsabile di detti danni di fronte ai singoli interessati, che di fronte agli altri negozianti che formano parte dell'Unione Lombarda sunnominata, e ciò tutto con espressa riserva dell'opportuna azione giuridiziale.

E perchè della fatta protesta e relativo diffidamento ne rimanga atto, ho notificato quanto sopra al Comune d'Acqui ora rappresentato dall'ass. anziano, e pro sindaco sig. avv. cav. **Maggiorino Garbarino** mediante consegna e rimessione fatta di tutto questo mio atto nella sede del detto Comune ed a mani del prefato sig. cav. avvocato **Garbarino** nella premessa di lui qualità.

f. **DEALESSANDRIS PIETRO**.

Cantine Sociali

A proposito delle Cantine Sociali, di cui si parla in altra parte di questo numero, di codesta ancora di salvezza dei piccoli produttori di uve, oppressi dalle spese gravose di produzione, esposti a mille pericoli prima di raccogliere il frutto sospirato, e specialmente a quelle ben note *piaghe* di cui è passivo il mercato delle uve e che ne compromettono l'esistenza, fra cui i soprusi di ogni genere che si commettono a danno dei poveri produttori, siamo lieti di annunziare che l'on. **Maggiorino Ferraris**, colla indiscutibile sua competenza, ha preparato uno schema di Statuto Sociale, per la Cantina sociale che si vorrebbe istituire.

Codesto schema trovasi in corso di stampa e sarà a suo tempo discusso dagli interessati. Speriamo che le cose non abbiano ad andare troppo per le lunghe, affinchè non venga a raffreddarsi quell'entusiasmo che il sentito bisogno ha fatto sorgere e che servirà a scuotere l'apatia delle nostre popolazioni.

Scuola Complementare Femminile

EGREGIO SIG. DIRETTORE,
della *Gazzetta d'Acqui*,

La nota, isquisita cortesia della S. V. mi fa ardito a chiederle il suo valido ed autorevole appoggio ad una nuova